

INPS

Nota del 10 luglio 2003

Riforma del collocamento

Il Decreto Legislativo 297 del 2002, che sopprime il libretto di lavoro e le liste di collocamento ordinarie e speciali (salvo eccezioni), ha introdotto importanti modifiche nelle modalità di assunzione e nel sistema delle comunicazioni che riguardano l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro può ora provvedere direttamente all'assunzione, fatta eccezione per i lavoratori extracomunitari e per i lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero. Se si tratta di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al centro per l'impiego il giorno stesso dell'effettiva assunzione. E' invece di cinque giorni il termine previsto per la comunicazione di una proroga del rapporto, di trasformazioni del rapporto di lavoro (da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da contratto di apprendistato o formazione a contratto a tempo indeterminato) e della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tutte le comunicazioni, da effettuare al competente centro per l'impiego, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps e dell'Inail o di altri Istituti previdenziali.

In attesa della definizione di un modello unico per tutti gli adempimenti, le sedi regionali dell'Inps promuoveranno ogni sinergia possibile con Regioni e Province, per l'attuazione di un sistema di comunicazione che garantisca la gestione ottimale delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro, con particolare riguardo a quelli per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive.

Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento alla [circolare n. 117 del 30 Giugno 2003](#).
